



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**- Sezione terza Civile -**

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

|                 |                                  |                             |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>dott.ssa</b> | <b>Rossana Zappasodi</b>         | <b>Presidente</b>           |
| <b>dott.</b>    | <b>Francesco Rizzi</b>           | <b>Consigliere relatore</b> |
| <b>dott.ssa</b> | <b>Maria Gabriella Rigoletti</b> | <b>Consigliere</b>          |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al n. **374/2024** R.G. promossa da:

*Parte\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Pedrengo (BG) ed elettivamente domiciliata in Bergamo, via Nullo n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Manaresi che la rappresenta e difende come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC

**APPELLANTE**

**c o n t r o**

*Controparte\_1* in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in Nichelino (TO) ed elettivamente domiciliata in Torino, via Mercantini n. 5, presso lo studio degli avv.ti Viviana Buoniconti e Giovanni Marco Caia che la rappresentano e difendono come da procura in atti con indicazione dell'indirizzo PEC

**APPELLATA**

**Oggetto: contratto d'appalto**

Rimessione della causa in decisione del 29.01.2026 tramite deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.

## CONCLUSIONI DELLE PARTI

### PER PARTE APPELLANTE:

richiamate le istanze istruttorie, in riforma della sentenza impugnata, in via preliminare accertare e dichiarare l'inesigibilità delle somme richieste da parte attrice appellata *Controparte\_1* ai sensi dell'art. 1460 c.c.; nel merito rigettare tutte le domande avversarie; in via riconvenzionale condannare la società *Controparte\_1* al pagamento, in favore della società *Parte\_1* della somma di € 48.806,14, a titolo di risarcimento di danni patiti dalla convenuta-appellante, oltre interessi e rivalutazione monetaria; in via subordinata, compensare e/o ridurre, anche ai sensi degli artt. 1667 c.c. e/o 1668 c.c., l'importo che risultasse eventualmente dovuto alla attrice appellata, della somma accertata in favore della convenuta appellante *Parte\_1* a titolo di risarcimento del danno, come determinata in corso di causa e/o come quantificate dalla ill.ma Corte di Appello come richiesto con la superiore domanda riconvenzionale, e/o della somma di € 33.146,12 in ogni caso non dovuta a *Controparte\_1* con vittoria delle spese dei due gradi del giudizio.

### PER PARTE APPELLATA:

richiamate le istanze istruttorie, rigettare l'avversa impugnazione e confermare la sentenza resa dal Tribunale di Torino n. 1017/2024 del 15.02.2024; con vittoria di spese di lite.

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

### Primo grado

Con atto di citazione notificato in data 07.07.2020, *Controparte\_1* conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino *Parte\_1* esponendo di avere concluso con la convenuta, in data 13.06.2019, un contratto di subappalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di infilaggio di tubi e cavi e di montaggio di apparecchiature destinati al rinnovo dell'impianto antincendio presso il punto vendita IKEA sito in Collegno (TO). L'attrice rappresentava che, sin dalle prime fasi esecutive dell'appalto, si erano

manifestate rilevanti criticità in ordine alla sicurezza delle aree di cantiere, dovute alla presenza di materiali e arredi di proprietà della committente IKEA che ostacolavano l'accesso alle zone di lavoro e impedivano l'installazione delle attrezzature necessarie alle lavorazioni in quota. Deduceva inoltre di avere ripetutamente segnalato tali problematiche alla convenuta, di avere sospeso in più occasioni l'esecuzione dei lavori per ragioni di sicurezza e che, nonostante ciò, aveva portato a compimento tutte le lavorazioni eseguibili in condizioni di sicurezza, ultimandole nel mese di gennaio 2020, per un importo complessivo pari ad € 94.719,13.

Con il presente giudizio l'attrice lamentava il mancato pagamento delle fatture n. 269/2019, n. 1/2020 e n. 25/2020, per un totale di € 38.170,77, nonché l'omessa corresponsione delle ritenute a garanzia del 10% relative alle fatture emesse dal luglio 2019 al febbraio 2020, per complessivi € 9.471,41. Rappresentava altresì che la convenuta le aveva illegittimamente sottratto circa il 40% delle lavorazioni originariamente subappaltate, affidandole ad altra impresa senza previo avviso, con conseguente pregiudizio economico. Pertanto, chiedeva l'accertamento del proprio corretto adempimento, la condanna della convenuta al pagamento dell'importo complessivo di € 47.642,18, oltre interessi e rivalutazione, nonché la condanna al risarcimento del danno da mancato guadagno, quantificato in € 11.936,31, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia. In via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1375 c.c. per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

Si costituiva in giudizio Parte\_1

contestando integralmente le domande avverse e deducendo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino in favore del Tribunale di Bergamo in forza della clausola di cui all'art. 20 del contratto di subappalto. Nel merito, la convenuta negava che vi fossero state criticità relative alla sicurezza del cantiere nei termini prospettati dall'attrice, sostenendo che le sospensioni dei lavori fossero state disposte unilateralmente da Controparte\_1 in assenza di qualsiasi impedimento

oggettivo. Esponeva, inoltre, che l'attrice: 1) aveva impiegato un numero di operai insufficiente rispetto alle previsioni contrattuali; 2) aveva omesso in più occasioni di presentarsi in cantiere; 3) aveva accumulato reiterati ritardi rispetto al cronoprogramma; 4) non aveva rispettato il termine essenziale del 29.11.2019 previsto per la consegna delle lavorazioni. Allegava altresì che numerose lavorazioni erano state eseguite in modo incompleto o non conforme alle regole dell'arte, con necessità di interventi sostitutivi da parte di personale della stessa *Parte* e della società terza incaricata [...]

*Controparte\_2* Contestava infine la veridicità di taluni stati di avanzamento lavori, sostenendo che l'importo effettivo delle lavorazioni eseguite dall'attrice ammontasse ad € 61.573,06, importo sensibilmente inferiore a quanto fatturato.

*Parte\_1* chiedeva pertanto il rigetto integrale delle domande avverse e proponeva domanda riconvenzionale per l'importo di € 68.806,14 a titolo di risarcimento dei danni patiti (di cui € 48.806,14, per maggiori costi sostenuti per l'intervento di terzi e per l'impiego di propri dipendenti ed € 20.000,00 quale ristoro del danno d'immagine), nonché per la somma di € 35.000,00 a titolo di penale contrattuale. Concludeva, in subordine, per la compensazione tra eventuali somme riconosciute all'attrice e i crediti vantati dalla convenuta a seguito dell'inadempimento di questa ultima.

**Con sentenza n. 1017/2024, pubblicata il 15.02.2024, il Tribunale di Torino,** definitivamente pronunciando, accertava l'adempimento contrattuale di *Controparte\_1* e, per l'effetto, condannava *Parte\_1* al pagamento di € 47.642,13, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo; rigettava, invece, la domanda riconvenzionale di *Parte\_1* e condannava quest'ultima all'integrale rimborso delle spese di lite a *Controparte\_1*

In motivazione, il Giudice di primo grado rigettava innanzitutto l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da *Parte\_1* ritenendo inefficace la clausola del foro esclusivo contenuta in una bozza di contratto non sottoscritta dalla subappaltatrice. Il Tribunale escludeva, per le medesime ragioni, anche la vincolatività delle clausole contrattuali relative alle penali per ritardata esecuzione.

Procedeva quindi all'esame del merito, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio svolta dall'Ing. CP\_3 il quale aveva analizzato i sette stati di avanzamento lavori trasmessi dall'attrice, verificandone in larga parte la corrispondenza con le lavorazioni effettivamente riscontrate e con gli importi autorizzati alla fatturazione da Parte\_1 il CTU evidenziava che i lavori risultavano completati e collaudati e che i SAL erano stati costantemente approvati o rettificati dalla convenuta, la quale solo in due casi aveva autorizzato importi inferiori rispetto a quelli richiesti, senza tuttavia sollevare contestazioni specifiche sulla qualità delle opere.

Il Tribunale dava atto che la consulenza tecnica aveva formulato due ipotesi alternative di valutazione del valore delle prestazioni eseguite, ritenendo tuttavia attendibile esclusivamente la prima, fondata sulla documentazione contrattuale, sugli scambi epistolari tra le parti e sulle testimonianze assunte. In base a tale ricostruzione, il valore complessivo delle opere eseguite da Controparte\_1 veniva accertato in € 94.750,75, dai quali andavano detratti € 47.077,00 già percepiti dall'attrice, con conseguente credito residuo pari ad € 47.642,13.

Il Tribunale accoglieva, pertanto, la domanda principale proposta da CP\_1 [...] e condannava Parte\_1 al pagamento dell'importo di € 47.642,13 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo.

Rigettava invece la domanda attorea relativa al risarcimento del danno da mancato guadagno, ritenendo non assolto l'onere probatorio in ordine alla dimostrazione dei ricavi attesi e dei costi evitati.

Rigettava altresì integralmente la domanda riconvenzionale proposta da Parte\_1 osservando che la convenuta non aveva fornito prova dei costi asseritamente sostenuti per l'impiego di propri dipendenti, per l'intervento della società Controparte\_2 né delle spese alberghiere dedotte, trattandosi di mere allegazioni prive di adeguato riscontro documentale. Veniva parimenti disattesa la richiesta di applicazione della penale contrattuale, in ragione della non vincolatività delle clausole non sottoscritte e

della comprovata presenza di ostacoli all'esecuzione dei lavori imputabili alla committente e alla stessa *Parte\_1* emergente dalle dichiarazioni testimoniali.

Il Tribunale condannava infine *Parte\_1* al pagamento delle spese di lite in favore di controparte, tenuto conto del principio di soccombenza e della mancata accettazione alla proposta conciliativa del Giudice.

## **L'Appello**

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, *Parte\_1* impugnava la sentenza n. 1017/2024 del Tribunale di Torino deducendone l'ingiustizia, l'erroneità e l'infondatezza e chiedendone l'integrale riforma. L'appellante premetteva una dettagliata ricostruzione dei rapporti contrattuali e delle vicende esecutive del subappalto intercorso con *Controparte\_1* reiterando le plurime contestazioni già formulate in primo grado circa il comportamento della subappaltatrice e l'asserita inadempienza delle lavorazioni affidate.

*Parte\_1* articolava quindi **cinque motivi di appello**.

Con il primo motivo, *Parte\_1* censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva disatteso — senza fornire alcuna motivazione — l'eccezione di inadempimento sollevata ex art. 1460 c.c., basata sull'assunto che *Controparte\_1* avesse gravemente e ripetutamente violato gli obblighi contrattuali, rendendo giustificata la sospensione o il rifiuto di ulteriori adempimenti da parte dell'appaltante.

L'appellante evidenziava che il Tribunale aveva del tutto omissso di:

- considerare la copiosa documentazione prodotta con memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., tra cui bonifici, fatture e cedolini attestanti l'intervento sostitutivo di *[...]* *Controparte\_2* e dei dipendenti *Parte\_1* per sopperire alle inadempienze della subappaltatrice;
- valutare le numerose comunicazioni e contestazioni inviate a *Controparte\_1* nel corso dell'appalto nelle quali *Parte\_1* evidenziava carenze operative, assenze dal cantiere, insufficienza di personale e sospensioni unilaterali;

- esaminare le risultanze dell'istruttoria orale, nelle quali i testi indicati da *Parte\_1* avevano confermato l'assenza delle problematiche di sicurezza addotte dalla subappaltatrice e avevano descritto l'andamento irregolare e disordinato delle lavorazioni svolte da quest'ultima;

Secondo *Parte\_1* tali elementi avrebbero imposto al Tribunale di riconoscere che l'inadempimento della subappaltatrice era così grave da legittimare l'eccezione sollevata, mentre l'omesso esame integrale di tali prove ha portato a una decisione non solo priva di motivazione, ma anche in violazione dell'art. 2697 c.c., ponendo impropriamente a carico di *Parte\_1* oneri probatori già assolti.

Con il secondo motivo di gravame, *Parte\_1* censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto provata la corretta esecuzione delle opere da parte di *Controparte\_1* e ha quantificato il valore delle lavorazioni nell'importo complessivo di € 94.750,75, accogliendo integralmente la prima delle due ipotesi formulate dal CTU. L'appellante sostiene che tale conclusione sia frutto di una valutazione parziale, contraddittoria e non conforme alle risultanze istruttorie, nonché di un errato riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c.

*Parte\_1* osserva, innanzitutto, di aver contestato, sin dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, la corrispondenza dei SAL alle lavorazioni effettivamente eseguite, fornendo una ricostruzione diversa, fondata su prospetti analitici e confermata dalle deposizioni dei testi escussi; secondo tale ricostruzione, le opere eseguite da *Controparte\_1* non superano l'importo di € 61.573,06.

L'appellante rileva inoltre che il Tribunale non ha considerato la mancata approvazione del SAL n. 7 relativo al mese di gennaio 2020, circostanza che avrebbe dovuto impedire al Tribunale di recepirne il contenuto e di incrementare indebitamente il valore delle prestazioni riconosciuto a *Controparte\_1*

*Parte\_1* evidenzia altresì che il Tribunale non ha considerato che i pagamenti autorizzati non devono intendersi come accettazione né qualitativa né quantitativa delle

lavorazioni, come comprovato dalle comunicazioni inviate a corredo dei SAL autorizzati che riportano espresse riserve.

L'appellante contesta inoltre che la sentenza abbia del tutto trascurato le difformità tecniche e quantitative riscontrate nei SAL e puntualmente evidenziate nei prospetti prodotti. In tali documenti *Parte\_1* aveva indicato numerose voci sovrastimate, duplicazioni di quantità già conteggiate in SAL precedenti e prestazioni che risultavano non eseguite o eseguite solo in parte; tali rilievi, secondo *Parte\_1* avrebbero dovuto essere esaminati e valutati dal Tribunale, ma sono stati del tutto ignorati nella motivazione.

*Parte\_1* evidenzia inoltre che il Tribunale, pur richiamando la relazione del CTU, non ha considerato quanto lo stesso consulente abbia segnalato in ordine alla “ridondanza di dati” che non consentiva di attribuire con certezza la titolarità delle lavorazioni. Tale rilievo, secondo l'appellante, avrebbe dovuto indurre a valorizzare la seconda ipotesi peritale, fondata su elementi documentali più oggettivi, sicché la preferenza accordata dal Giudice alla prima ipotesi, maggiormente favorevole all'attrice, risulta immotivata e in contrasto con i principi di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.

Infine, secondo *Parte\_1* la motivazione della sentenza risulta contraddittoria anche nella parte in cui, pur dando atto che il CTU ha individuato in € 21.051,60 il valore delle opere non eseguite da *Controparte\_1* non ne ha tenuto conto nel computo finale, riconoscendo all'appaltatrice l'intero importo di € 47.642,13, senza effettuare alcuna detrazione. Tale omissione, secondo l'appellante, integra un evidente errore logico-giuridico e rende ulteriormente ingiustificata la quantificazione contenuta nella sentenza impugnata.

Con il terzo motivo, *Parte\_1* contesta la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la convenuta avesse, con condotta concludente, receduto dal contratto di subappalto e ha attribuito i ritardi nell'esecuzione delle opere a comportamenti imputabili a *Parte* o alla committente IKEA.

Secondo l'appellante, tale ricostruzione è priva di fondamento e in contrasto con le risultanze istruttorie.

*Parte\_1* evidenzia, infatti, che l'affidamento di alcune lavorazioni a [...] *Controparte\_2* e l'impiego di proprio personale non costituivano manifestazione di recesso, ma interventi resi necessari dall'insufficienza della manodopera inviata da *Controparte\_1* e dai ripetuti ritardi della stessa, come comprovato dalle comunicazioni intercorse tra agosto 2019 e febbraio 2020.

L'appellante sottolinea inoltre che la motivazione della sentenza è contraddetta dalle prove testimoniali assunte, dalle quali emergerebbe che le aree di lavoro erano agibili e prive di ostacoli tali da impedire l'esecuzione delle opere. In tale quadro, non sarebbe sostenibile l'affermazione secondo cui i materiali presenti in cantiere avrebbero giustificato le sospensioni decise da *Controparte\_1* tanto più che gli stessi dipendenti della subappaltatrice avrebbero ammesso che eventuali ostacoli venivano rimossi da *Parte\_1* o dalla committente.

Alla luce di tali circostanze, l'appellante sostiene che la sentenza abbia travisato la prova, ribaltando il significato delle risultanze istruttorie e imputando alla convenuta responsabilità che sarebbero invece da riferire alla condotta inadempiente della subappaltatrice la quale avrebbe sospeso più volte i lavori e non assicurato un'adeguata presenza in cantiere.

Con il quarto motivo, *Parte\_1* censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, ritenendo non assolto l'onere probatorio sugli esborsi sostenuti per far fronte alle inadempienze della subappaltatrice. Secondo l'appellante, tale valutazione è erranea poiché non considera la documentazione prodotta né le risultanze dell'istruttoria che avrebbero invece comprovato l'effettiva sussistenza dei costi dedotti.

In particolare, *Parte\_1* osserva che il Tribunale ha qualificato come mere allegazioni i prospetti riepilogativi dei costi, senza tenere conto che essi erano supportati da documentazione specifica depositata con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.,

fra cui le fatture e i bonifici relativi alle prestazioni della società *Controparte\_2*

[...] le ricevute relative alle spese di vitto e alloggio degli operai impiegati in cantiere e i cedolini e bonifici riferiti ai dipendenti *Parte\_1* intervenuti in sostituzione di *CP\_1*. Tale materiale, secondo l'appellante, dimostra sia la necessità degli interventi sostitutivi sia il relativo costo che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente esaminato.

*Parte\_1* richiama inoltre le comunicazioni scambiate con la subappaltatrice e quelle provenienti dalla committente IKEA, dalle quali emergerebbero lavorazioni eseguite in modo difforme o negligente da *Controparte\_1* che avrebbero reso indispensabili gli interventi correttivi posti in essere da *Parte\_1* o da soggetti terzi. L'appellante lamenta infine che il Tribunale non abbia accolto la richiesta di ammissione della CTU e della prova testimoniale sui capitoli indicati, così impedendo l'accertamento di circostanze decisive ai fini della decisione.

Con il quinto motivo, *Parte\_1* censura la statuizione del Tribunale relativa alle spese di lite, ritenendo ingiustificata la condanna integrale pronunciata a suo carico. L'appellante osserva che il Giudice di primo grado ha qualificato *Parte\_1* come totalmente soccombente, senza considerare che la domanda risarcitoria avanzata da *Controparte\_1* era stata rigettata, circostanza che avrebbe imposto una diversa valutazione ai fini dell'applicazione dell'art. 91 c.p.c.

*Parte\_1* contesta inoltre che la sentenza abbia valorizzato la mancata adesione alla proposta conciliativa quale ulteriore presupposto della condanna alle spese, evidenziando che era stata proprio l'appellante a manifestare disponibilità ad accogliere la proposta del Giudice, mentre era stata *Controparte\_1* rifiutarla.

Si costituisce in *CP\_1*

[...] chiedendo il rigetto dell'appello avversario.

In ordine al primo motivo di appello, la sub-appaltante sostiene che il Tribunale abbia correttamente rigettato l'eccezione di inadempimento formulata da *Parte\_1* rilevando che l'esatto adempimento della subappaltatrice è stato provato attraverso i SAL inviati

mensilmente e debitamente autorizzati da *Parte\_1* previo controllo delle quantità e della corrispondenza ai lavori eseguiti.

Quanto ai ritardi nell'esecuzione dei lavori, *Controparte\_1* ribadisce che essi furono dovuti alla presenza di materiali e scaffalature IKEA che avrebbero impedito l'accesso alle aree di intervento, situazione più volte denunciata e confermata dai testimoni. La società appellata rileva, inoltre, che nessun danno è stato provato da [...] *Pt\_1* in relazione all'intervento della ditta *Controparte\_2* sicché correttamente il Tribunale ha rigettato la domanda riconvenzionale.

Sul secondo motivo di gravame, *Controparte\_1* ostiene che le censure mosse da *Parte\_1* risultano infondate poiché il Tribunale ha basato la propria decisione sull'unico dato certo emergente dagli atti: il valore complessivo dei lavori pari a € 94.750,75, come risultante dai SAL trasmessi e accettati.

L'appellata osserva che la diversa quantificazione prospettata da *Parte\_1* (€ 61.537,06) si fonda esclusivamente sui prospetti doc. 21 e 21a, formati unilateralmente e privi di qualunque attendibilità, come accertato dal CTU e dal Tribunale.

*Controparte\_1* rileva inoltre che il SAL n. 7, pur non formalmente autorizzato, non fu mai oggetto di contestazione tempestiva, essendo state sollevate le prime critiche solo otto mesi dopo la sua trasmissione, nel corso del giudizio di primo grado.

La società appellata richiama infine il passo della sentenza in cui il Giudice ha evidenziato che i ritardi erano dovuti al mancato intervento di *Part* e/o IKEA per liberare le aree di lavoro.

Al terzo motivo di appello *Controparte\_1* replica che le deduzioni di *Parte\_1* si risolvono nella mera ripetizione delle doglianze già formulate nei primi due motivi e che la sentenza ha correttamente accertato la condotta ingiustificatamente interruttiva tenuta da *Parte\_1*

L'appellata ribadisce che l'affidamento di attività a *Controparte\_2* non era giustificato da alcun inadempimento della subappaltatrice, la quale non avrebbe mai chiesto di essere estromessa dal cantiere e non avrebbe mai abbandonato i lavori.

Quanto ai ritardi, *Controparte\_1* richiama nuovamente la motivazione del Tribunale, secondo cui essi erano ascrivibili al mancato spostamento dei materiali da parte della committente o di *Parte\_1* e non a condotte negligenti della subappaltatrice.

*Controparte\_1* conclude che anche le ulteriori richieste istruttorie formulate da *Parte* in appello risultano inammissibili e prive di rilevanza.

In ordine al quarto motivo, *CP\_1* afferma che il Tribunale ha correttamente rigettato la domanda riconvenzionale di *Parte\_1* rilevando che le tabelle e i prospetti prodotti (doc. 22 e 23 della memoria ex art. 183, VI comma) costituiscono semplici ricostruzioni unilaterali, non idonee a provare gli esborsi dedotti.

L'appellata insiste sul fatto che *Parte\_1* non ha dimostrato né la necessità degli interventi sostitutivi né il nesso causale con il comportamento della subappaltatrice.

*Controparte\_1* contesta inoltre la richiesta di CTU formulata in appello da [...] *Pt\_1* ribadendo che una consulenza non può supplire alla mancanza assoluta di prova documentale sul *quantum debeatur*.

Infine, sul quinto motivo di gravame, *Controparte\_1* ostiene che la liquidazione delle spese operata dal Tribunale sia pienamente conforme al principio di soccombenza, essendo stata *Parte\_1* totalmente sconfitta nel merito.

Quanto alla proposta conciliativa, l'appellata osserva che il mancato accoglimento della proposta non può, pertanto, costituire elemento idoneo a giustificare una compensazione delle spese, tanto più alla luce dell'esito integralmente favorevole del primo grado.

**L'APPELLO DEVE ESSERE PARZIALMENTE ACCOLTO LIMITI CHE SEGUONO.**

In via preliminare deve rilevarsi che non è oggetto di specifica impugnazione, e risulta dunque coperto da giudicato interno, il capo della sentenza con cui il Tribunale ha escluso l'efficacia della bozza di contratto prodotta in giudizio — contenente, tra le altre, la clausola di elezione del foro esclusivo di Bergamo nonché quelle concernenti il regime delle penali — in quanto mai accettata e sottoscritta da *CP\_1*.

Sempre in via preliminare, occorre rigettare le istanze istruttorie riproposte dall'appellante – segnatamente ammissione di ulteriori capi di prova orale e richiesta di consulenza tecnica sull'ammontare dei danni lamentati — giacché in parte irrilevanti nell'economia del presente giudizio e, in parte, meramente reiterative di richieste già respinte dal primo giudice con motivazione condivisibile.

Con i primi due motivi di gravame, parte appellante <sup>Parte</sup> sostiene che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui non ha accolto, da un lato, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e, dall'altro, la domanda di riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., assumendo che l'appaltatrice non avrebbe eseguito integralmente le lavorazioni e che parte delle opere presenterebbe vizi e difformità. I due motivi – entrambi diretti a paralizzare, in tutto o in parte, la pretesa creditoria di <sup>CP\_1</sup> – possono essere esaminati congiuntamente.

Dev'essere preliminarmente sottolineato, in relazione ai reciproci oneri della prova, che (come sarà analizzato accuratamente *infra*) l'appaltatore <sup>CP\_1</sup> ha comprovato l'esecuzione delle prestazioni di cui richiede il pagamento.

Ciò detto, giova rammentare che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. costituisce rimedio di autotutela a funzione esclusivamente sospensiva, esercitabile nella fase esecutiva del rapporto e nei limiti della correttezza e buona fede (Cass. 8760/2019; Cass. 22626/2016). Tale eccezione stabilisce un meccanismo di reciprocità che, pur avendo natura non liberatoria, impone alla parte contro cui l'eccezione è sollevata l'onere di dimostrare il proprio esatto adempimento, secondo i principi generali in tema di responsabilità contrattuale (Cass. S.U. n. 8736/2014).

Quanto alla garanzia per vizi e difformità dell'opera, gli artt. 1667 e 1668 c.c. attribuiscono al committente rimedi tipici (eliminazione dei vizi, riduzione del prezzo, risoluzione nei casi gravi), esercitabili tuttavia solo a fronte di contestazioni tempestive e allegazioni specifiche circa le singole poste contestate. Sotto il profilo probatorio, grava sul committente – e non sull'appaltatore – l'onere di provare l'esistenza delle difformità,

secondo il principio affermato anche a Sezioni Unite in tema di garanzia per vizi (Cass. S.U. n. 11748/2019).

Sulla scorta dei principi richiamati, va osservato che l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sarebbe, già in astratto, inapplicabile nel caso di specie, essendo il rapporto contrattuale ormai esaurito nei suoi effetti al momento dell'opposto rifiuto di pagamento (riconsegna del cantiere nel febbraio 2020; cfr. pag. 7 sentenza di primo grado). Nondimeno, anche a voler ritenere in concreto praticabile l'*exceptio* in ragione della parziale sovrapposizione temporale delle prestazioni, la doglianza risulta comunque infondata. Allo stesso modo, la domanda di riduzione del prezzo ai sensi degli artt. 1667–1668 c.c. non può trovare accoglimento se non nei ristretti limiti delle contestazioni tempestivamente formulate con riferimento al solo SAL 7.

Preliminarmente si osserva che la sequenza temporale ricostruita dal Tribunale, in relazione alle prestazioni svolte ed ai pagamenti effettuati, deve essere integralmente condivisa.

Come emerge dalla documentazione di causa (fatture e relativi SAL: docc. 9–15 CP\_1) e dalla CTU espletata nel corso di causa, i rapporti economici tra le parti si sono sviluppati come segue:

- SAL 1 – luglio 2019: richiesti € 8.031,70; integralmente autorizzati alla fatturazione (fatt. n. 173 del 31.07.2019) e pagati da Parte con ritenuta di € **802,70**;
- SAL 2 – agosto 2019: richiesti € 15.220,59; autorizzati alla fatturazione € 10.000,00 (fatt. n. 192 del 31.08.2019), importo pagato da Part con ritenuta di € **1.000,00**;
- SAL 3 – settembre 2019: richiesti € 9.275,52; interamente autorizzati alla fatturazione (fatt. n. 212 del 30.09.2019) e pagati da Parte con ritenuta di € **927,52**;
- SAL 4 – ottobre 2019: richiesti € 27.617,63; autorizzati alla fatturazione € 25.000,00 (fatt. n. 243 del 31.10.2019) pagati da Parte con ritenuta di € **2.500,00**;
- SAL 5 – novembre 2019: richiesti € **21.603,34**; integralmente autorizzati alla fatturazione (fatt. n. 269 del 30.11.2019); fattura rimasta impagata;

- SAL 6 – dicembre 2019: richiesti € 7.181,65; autorizzati alla fatturazione € **6.528,77**, dopo correzione concordata del SAL (fatt. n. 1 del 13.01.2020); fattura rimasta impagata
- SAL 7 – gennaio 2020: richiesti € **14.279,85** con fatturazione non autorizzata da <sup>Parte</sup> (fatt. n. 25 del 29.02.2020); fattura rimasta insoluta.

Ne consegue che <sup>Part</sup> ha (pacificamente) complessivamente versato a <sup>CP\_1</sup> € 47.077,00, pari alle somme approvate per i SAL 1–4, mentre è rimasto impagato l'intero ammontare dei SAL 5, 6 e 7, oltre che le ritenute corrispondenti ai SAL 1, 2, 3 e 4, per un totale di € **47.642,18**

Ciò posto, dalla CTU e dalla documentazione agli atti (ove i SAL sono allegati alle rispettive fatture cfr docc. da 9 a 15 <sup>CP\_1</sup>) si evince che i primi sei SAL sono stati esaminati da <sup>Parte</sup>, autorizzati alla fatturazione e pagati per l'importo autorizzato (con ritenute contrattuali), con le sole riduzioni quantitative operate da <sup>Part</sup> ai SAL 2 e 4 e con la correzione richiesta e recepita sul SAL 6 prima della fatturazione (CTU, pag. 29).

Tale prassi contabile risulta condivisa e “in contraddittorio”, come corroborato dalle testimonianze: il teste <sup>Tes\_1</sup> ha riferito che “*ogni mese si predisponava un SAL con le quantità che veniva esaminato con il capocantiere della <sup>Part</sup> (che non lo firmava), poi io lo consegnavo in azienda*” (verbale 11.10.2021, pag. 2); il teste <sup>Tes\_2</sup> ha dichiarato che “*mensilmente scrivevo le lavorazioni svolte su un elenco, facevo vedere l'elenco al capocantiere <sup>Tes\_3</sup> (il referente di <sup>Part</sup>, lo firmavamo insieme e poi io lo consegnavo al mio principale*” (pag. 4); anche il teste <sup>Tes\_4</sup> per GIS, ha confermato di aver gestito la contabilizzazione ricevendo i SAL dal cantiere e confrontandoli con i dati dei dipendenti (pag. 8).

In tale quadro, correttamente il Tribunale ha valorizzato la giurisprudenza sul valore probatorio di piena prova dei SAL predisposti dall'appaltatore e dal committente approvati, anche mediatamente, in relazione all'effettiva esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (Cass. n.15925/2023); gli stati di avanzamento verificati e

autorizzati dall'appaltante costituiscono, infatti, valido riscontro dell'adempimento dell'appaltatore salvo prova contraria specifica e tempestiva (Cass. n. 106/2011); nella specie, come correttamente rilevato nella decisione di prime cure (pag. 5 e 6) tale prova manca.

Infatti, la pretesa di <sup>Part</sup> di riapertura del conteggio dei SAL 1–6 sulla base dei docc. 21–21a non può essere accolta giacché si tratta di ricostruzioni unilaterali di parte, formate *ex post*, che non appartengono al circuito di contabilizzazione condiviso tra le parti e non recano l'equivalente funzionale di una contestazione specifica e tempestiva delle singole poste contabili.

Non giova in senso contrario l'argomento testimoniale dedotto da <sup>Part</sup> a supporto del doc. 21. Le deposizioni indicate non presentano specificità quantitativa idonea a “sconfessare” i SAL approvati: il teste <sup>Tes\_5</sup> ha dichiarato “*ho redatto io stesso la tabella*” (verbale 11.10.2021, pag. 7), confermandone la paternità unilaterale; il teste <sup>Tes\_4</sup> si è limitato a riferire l'ordinaria trascrizione d'ufficio dei SAL ricevuti e il confronto con i dati interni (stesso verbale, pag. 8), senza fornire una puntuale smentita dei contenuti dei singoli SAL 1–6; l'unico teste terzo, <sup>Tes\_6</sup> (dipendente <sup>Contro</sup>, ha esplicitamente dichiarato di non essere in grado “*di indicare con esattezza i lavori eseguiti da Elettro Cab*” e “*di non essere a conoscenza dell'importo*” (pag. 9, risposte ai capi 31 e 42), sicché la sua deposizione non offre alcun apporto quantitativo utile contro i SAL approvati; gli stessi testi <sup>Tes\_1</sup> e <sup>Tes\_2</sup> – dipendenti <sup>CP\_1</sup> – confermano piuttosto la prassi di esame condiviso dei SAL con il capocantiere <sup>Part</sup>, senza introdurre elementi idonei a invalidarne retroattivamente i contenuti (“*ogni mese si predisponava un SAL (...) esaminato con il capocantiere della GIS...*”, pag. 2; “*lo firmavamo insieme e poi io lo consegnavo al mio principale*”, pag. 4). In definitiva, le prove orali addotte non hanno la specificità e la puntualità richieste per “smentire” i SAL 1–6 già approvati e confermati dalla prassi contabile accertata in causa.

Diverso è il profilo concernente il SAL 7 (gennaio 2020), non autorizzato.

Sul punto, a differenza dei SAL precedenti, risultano contestazioni tempestive e circostanziate da parte di <sup>Parte</sup>, subito dopo l'invio del prospetto: la mail del 04.02.2020 elenca puntualmente i rilievi (mancato tiraggio dei cavi di comando e stato di n. 3 PTF; mancato collegamento di 4 sensori ottici e 1 pulsante nel Self Service; centraline di aspirazione <sup>CP\_4</sup> lasciate aperte e con guaine pendenti; dubbio sulla voce “assistenza alle prove” inserita nel SAL), mentre la mail del 07.02.2020 comunica l'impossibilità di dare l'“ok” al SAL di gennaio fino alla verifica dell'intera contabilizzazione (doc. 12, 16 e 38 GIS). La CTU prende atto che, per il SAL 7, manca documentazione idonea a consentire una verifica integrale delle quantità, rilevando l'“impossibilità oggettiva” di controllo puntuale (CTU, pag. 26) e quantifica le poste oggetto delle suddette contestazioni specifiche (CTU, pag. 33 e ss).

Alla luce di tali rilievi, la Corte ritiene di dover scomputate dall'ammontare delle lavorazioni indicate nel SAL 7 solamente le voci specificamente contestate in via tempestiva da <sup>Part</sup>, nei limiti e per gli importi come quantificati dal CTU; tutto il resto del SAL 7, non oggetto di contestazione specifica nel merito (ma solo di un diniego di autorizzazione in sé considerato), resta dovuto.

Una soluzione diversa – che estendesse lo scomputo a poste non ritualmente contestate – eliderebbe, in fatto, la regola di riparto probatorio e svuoterebbe di contenuto la logica di contabilità per SAL emersa in atti.

Pertanto, a fronte dell'importo che <sup>Parte</sup> chiede di sottrarre dall'ammontare complessivo dovuto a <sup>CP\_1</sup> per le opere svolte, importo calcolato dal CTU in € 21.051,60 (in larga parte relativo a poste afferenti ai SAL 1–6), vanno scomputate esclusivamente le voci del SAL 7 specificamente contestate e segnatamente:

- mancato collegamento dei cavi delle centrali di spegnimento (€ 33,90);
- mancato collegamento di n. 4 sensori ottici ( $4 \times € 46,98 \text{ RI016} = € 187,92$ ) e n. 1 pulsante nell'area self-service sensori ottici (€ 56,44);

- “assistenza alle prove” non dimostrata  
(€ 362,88).

**Il totale scomputabile dal SAL 7 è, pertanto, pari a € 641,14;** le ulteriori doglianze contenute nelle mail e negli atti non sono riferite a voci effettivamente presenti nel SAL 7, come chiarito dal CTU, e non risultano dunque detraibili (cfr. CTU, pp. 33 ss.).

Sul punto si precisa che la somma complessiva di € 21.051,60 è stata calcolata dal CTU unicamente perché oggetto di specifico quesito da parte del giudice di primo grado al fine di ottenere l’indicazione di importi asseritamente non dovuti a **CP\_1** sulla scorta delle contestazioni effettuate da GIS in atti. Tale calcolo è lungi, quindi, da avere un autonomo valore probatorio sul fatto in sé che tali lavorazioni siano state effettuate o meno giacché, come emerge chiaramente dal testo della relazione, il consulente non ha accertato l’effettiva mancata esecuzione di tali lavorazioni da parte di **CP\_1** — non essendo in possesso di fonti documentali idonee a fondare una simile conclusione—, ma si è limitato a valorizzare quanto richiesto dal quesito, senza attribuire autonomia probatoria all’entità monetaria risultante.

Pertanto, in senso opposto rileva la circostanza già evidenziata che tali lavorazioni sono state incluse nei SAL 1–6 via via predisposti dalla subappaltatrice ed esaminati da **Part** secondo la prassi consolidata, con conseguente espressa autorizzazione alla fatturazione; l’inserimento nei SAL, con verifica in contraddittorio e successiva autorizzazione, costituisce indice rilevante dell’effettiva esecuzione, circostanza che non può essere superata dalla mera allegazione in senso contrario di prospetti unilaterali, non in grado di scardinare tale quadro.

A tale conclusione, si aggiunga che neppure sul SAL 7 il doc. 21 può surrogare le contestazioni tempestive e specifiche che, come detto, sono state formulate per iscritto nei giorni immediatamente successivi all’invio del prospetto e solo per talune voci determinate: è a quelle puntuali contestazioni, e non al doc. 21 quale elenco unilaterale solo successivamente predisposto, che la CTU correla le quantificazioni detraibili (consulenza pag. 33 e ss). Coerentemente, la riduzione del SAL 7 va dunque limitata alle

poste oggetto di quelle contestazioni, nei limiti economici determinati dal consulente, restando dovuto il residuo.

Alla luce di quanto esposto, i primi due motivi di appello sono infondati nella parte in cui pretendono di escludere l'obbligo di pagamento o di ridurre la portata con riguardo ai SAL 1–6 (approvati e non oggetto di contestazioni specifiche e tempestive), mentre la riduzione del prezzo può essere accolta nei soli ristretti limiti dello scomputo di € 641,14 sul SAL 7, corrispondente alle sole poste specificamente contestate e quantificate dal CTU. Detraendo tale somma dall'ammontare del SAL 7, il relativo residuo, pari a € 13.638,71, deve ritenersi interamente dovuto.

Ne discende che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo complessivo spettante a ELETTRICITÀ CAB — originariamente pari a € 94.719,13, corrispondente al totale delle fatture emesse — deve essere ridotto dell'importo di € 641,14, così come sopra determinato, e successivamente decurtato di quanto GIS ha già pacificamente versato, ammontante a € 47.077,00.

All'esito di tali operazioni, **l'importo residuo che <sup>Parte</sup> è tenuta a corrispondere alla subappaltatrice ammonta, in via definitiva, a € 47.000,99**, oltre interessi legali ex art. 1284, 1 comma c., c.c. del dovuto al saldo; alcuna rivalutazione è dovuta trattandosi di credito di valuta.

Va infine esaminata la deduzione di GIS secondo cui il ritardo nell'esecuzione costituirebbe, al pari delle difformità tecniche, elemento idoneo a giustificare l'omesso pagamento o una riduzione del corrispettivo ai sensi degli artt. 1667–1668 c.c.

Tale prospettiva non è condivisibile.

L'ordine di esecuzione del 10.07.2019, controfirmato da <sup>CP\_1</sup>, prevede effettivamente un termine dei lavori al 30.11.2019 (doc. 1 <sup>CP\_1</sup>). Tuttavia nulla, né nel testo dell'ordine né altrove, consente di qualificare tale data come termine essenziale ai sensi degli artt. 1457 e 1453 ss. c.c.: manca qualsiasi previsione che attribuisca a tale scadenza il valore di condizione risolutiva espressa della permanenza

dell'interesse alla prestazione, o che colleghi automaticamente la sua inosservanza a effetti estintivi o sanzionatori.

Quanto ai principi generali applicabili al caso di specie si osserva che, nel contratto di appalto, il ritardo può assumere rilievo solo entro i rimedi dell'inadempimento, e dunque: (i) come inadempimento risarcibile ex art. 1218 c.c., se e nella misura in cui sia allegato e provato un danno consequenziale; (ii) come causa di risoluzione ex artt. 1453 ss. c.c. quando, anche in assenza di un termine qualificato come essenziale, il ritardo sia non tollerabile, cioè tale da privare la prestazione della sua utilità economico funzionale (cfr. Cass. 4314/2016).

Si tratta, tuttavia, di rimedi diversi da quello della riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c., che attiene soltanto a vizi e difformità dell'opera e non alla sua tempistica.

Nel caso di specie, GIS:

- non ha mai chiesto la risoluzione;
- non ha allegato né provato un danno causalmente riconducibile al ritardo;
- non può avvalersi di penali o clausole sanzionatorie, poiché la bozza contrattuale che le conteneva è stata ritenuta inefficace dal Tribunale, non essendo mai stata sottoscritta dalla subappaltatrice.

Ne consegue che anche ove si ipotizzasse un ritardo rispetto alla data del 30.11.2019 — questione che sarà esaminata nel successivo motivo, ove rilevante ai fini dell'imputazione — esso non potrebbe comunque dar luogo a una riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., poiché la tempestività dell'esecuzione non incide sulla quantità o qualità dell'opera ma, al più, attiverrebbe i rimedi dell'inadempimento risarcibile o della risoluzione per ritardo non tollerabile, rimedi che <sup>Parte</sup> non ha né domandato, né provato nei relativi presupposti.

Passando all'esame del terzo motivo, l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe desunto, dal comportamento tenuto dalle parti, una sorta di “recesso per *facta concludentia*” imputabile a <sup>Parte</sup>; insiste, inoltre, nel prospettare che i

ritardi nell'esecuzione sarebbero imputabili a *CP\_1* e che l'intervento della ditta *Controparte\_2* costituirebbe prova indiretta delle carenze della subappaltatrice; da ultimo, ripropone le istanze istruttorie non accolte in prime cure.

Tali censure non possono trovare accoglimento.

In primo luogo, l'intero segmento relativo al presunto "recesso" è inammissibile per difetto di interesse, atteso che il Tribunale non ha affatto dichiarato un recesso imputabile a *Part*. La sentenza impugnata ha soltanto richiamato, in via generale, la figura del recesso per condotta concludente al fine di inquadrare astrattamente la domanda risarcitoria di *CP\_1* per mancato guadagno, che è stata tuttavia rigettata per difetto di prova, escludendo quindi qualsiasi accertamento pregiudizievole a carico dell'attuale appellante.

GIS non è, pertanto, soccombente su questo capo, né ne sopporta alcuna conseguenza pregiudizievole: la censura è quindi priva di interesse e, come tale, non scrutinabile.

Quanto agli ulteriori profili, essi non possono essere esaminati isolatamente, poiché si innestano sul medesimo quadro fattuale già ricostruito nei motivi che precedono.

Ciò detto, appare comunque opportuno soffermarsi sugli elementi istruttori che l'appellante richiama a sostegno della tesi secondo cui *CP\_1* si sarebbe resa inadempiente, determinando l'intervento sostitutivo di *Controparte\_2*

È vero che dalle mail prodotte da *Part* (docc. 10, 15, 36, 44 e ss.), emergerebbe un ritardo nell'esecuzione delle opere subappaltate e che la riconsegna del cantiere è avvenuta soltanto nel febbraio 2020, con successivo subentro di *Contro*. Tuttavia, tale circostanza, di per sé, non è sufficiente ad affermare un ritardo imputabile a ELETTRICAB.

Anzi, proprio le deposizioni testimoniali richiamate da GIS – lette nella loro integralità – delineano un quadro tutt'altro che coerente con la prospettazione dell'appellante. Dalle dichiarazioni dei testi escussi emerge infatti con chiarezza che le maggiori difficoltà esecutive incontrate dagli operatori della subappaltatrice derivavano da condizioni oggettive del cantiere, non imputabili a *CP\_1*.

In particolare, il teste **Tes\_1** ha riferito che gli addetti non potevano raggiungere i punti di lavoro *“perché c'erano degli ostacoli (scaffalature, canali di aerazione o controsoffittature) che non permettevano di raggiungere il punto desiderato”* (verbale 11.10.2021).

Analoga conferma proviene dal teste **Tes\_2** secondo cui in diverse aree *“non si arrivava all'altezza necessaria (...) e l'unico modo sarebbe stato salire sul bordo del cestello, cosa che gli operai si rifiutavano di fare per ragioni di sicurezza”* (verbale, pag. 3 e 4).

Lo stesso teste **Tes\_7** ha descritto situazioni in cui *“l'unico modo per raggiungere i soffitti sarebbe stato salire sulla balaustra della piattaforma o mettere una scala sulla piattaforma, operazioni non consentite”* e, soprattutto, ha precisato che gli operai **CP\_1** non erano autorizzati a spostare nulla, dovendo chiedere l'intervento di **Parte** o IKEA, che però *“aiutavano solo quando potevano”* (verbale, pag. 5).

Sul punto, non assume alcun rilievo dirimente neppure il riferimento all'intervento della società **Controparte\_2**. Come emerge dalle stesse deposizioni, tale intervento non fu determinato da una grave inesecuzione della subappaltatrice, bensì – secondo quanto riferito dal teste **Tes\_1** – dal rifiuto dei dipendenti **CP\_1** di operare in condizioni non sicure, stante l'ingombro persistente delle aree (*“perché noi ci siamo rifiutati per motivi di sicurezza”*, verbale pag. 2); tale circostanza conferma come le difficoltà fossero dovute alle condizioni oggettive del cantiere e non a inadempienze della subappaltatrice. Ancora, il teste **Tes\_6**, dipendente **Contro** ha dichiarato di non avere riscontrato ostacoli nelle aree di loro competenza ma nulla ha potuto riferire con riguardo alla subappaltante — giacché operavano su zone diverse — né ha riferito di alcuna carenza tecnica imputabile a **CP\_1** (verbale pagg. 8 e 9).

Quanto, infine, al momento in cui **Contro** è intervenuta, va ricordato che tale subentro è successivo alla restituzione del cantiere (febbraio 2020) ed è stato formalizzato solo con il contratto di subappalto del 09.03.2020 (doc. 20 GIS): si tratta dunque di un'attività

svolta dopo la conclusione del rapporto con CP\_1, strutturalmente inidonea a dimostrare una precedente inesecuzione qualificata.

Queste testimonianze, valorizzate anche dal Tribunale, danno conto in modo univoco del fatto che il rallentamento dell'esecuzione è dipeso dalla mancata predisposizione delle aree di lavoro da parte della committente o della stessa Parte, e non da una inesecuzione o da carenze tecniche imputabili a CP\_1.

In questo contesto, neppure le istanze istruttorie riproposte da GIS possono essere accolte. Esse mirano, nella sostanza, a riesperire un accertamento istruttorio su circostanze già valutate, o comunque prive di decisività alla luce dell'impianto motivazionale che precede. Non sussiste, infatti, alcuna ragione per rimettere in discussione quanto già ricostruito dal Tribunale e confermato nell'ambito dei primi due motivi: i SAL 1–6, approvati, non sono rideterminabili; il SAL 7 è stato esaminato nei soli limiti delle contestazioni specifiche immediatamente formulate; il tema del “ritardo” non rileva ai fini dell'eccezione di inadempimento o della riduzione del prezzo per i motivi illustrati; l'intervento di Contro non prova alcuna inadempienza della subappaltatrice, né sul piano quantitativo né su quello qualitativo.

Pertanto, il dato temporale – pur non contestato – va letto alla luce del quadro probatorio già delineato, dal quale risulta con chiarezza che, per tutta la durata del rapporto, la subappaltatrice non operava in condizioni normali di cantiere ma — come confermato anche dalle molteplici segnalazioni effettuate nel corso dell'attività (docc. 2, 3, 4, 5, 18, 20, 21) — si trovava a lavorare in ambienti non predisposti, ingombri di arredi e merci, spesso non accessibili in sicurezza e liberabili solo a seguito di interventi di personale Parte o IKEA.

Ne discende che il mero decorso del tempo – pur effettivamente maggiore rispetto alla data del 30.11.2019 indicata nell'ordine di esecuzione – non consente di affermare che il ritardo sia causalmente riconducibile a un inadempimento qualificato della subappaltatrice. Dunque, il motivo di appello non può trovare accoglimento.

Anche il quarto motivo di appello, con cui <sup>Parte</sup> lamenta l'erroneità del rigetto della propria domanda riconvenzionale risarcitoria, è infondato.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, i costi allegati da GIS — consistenti in cedolini paga dei dipendenti, spese alberghiere nonché costi interni del proprio personale — non sono accompagnati da alcuna allegazione specifica né da prova del nesso causale con un asserito inadempimento di <sup>CP\_1</sup>.

Il primo giudice ha evidenziato che i prospetti prodotti da <sup>Part</sup> hanno natura di mere allegazioni e che mancano concreti riscontri documentali idonei a collegare tali importi a un comportamento inadempiente della subappaltatrice (sentenza, pag. 7). Tale impostazione merita di essere integralmente confermata.

Non può infatti ritenersi provato che le spese alberghiere dei dipendenti <sup>Controp</sup> — o quelle concernenti le trasferte, i turni aggiuntivi o la permanenza del personale sul cantiere — siano state sostenute a causa di un ritardo imputabile a <sup>CP\_1</sup>.

Non è infatti dimostrato che tali costi, anche assumendo per ipotesi un prolungamento dei tempi di esecuzione, risultino “eccedenti” rispetto a quelli che <sup>Parte</sup> avrebbe comunque dovuto sostenere per portare a compimento le opere di propria competenza e per rispettare le esigenze della committente.

La stessa mancanza di causalità si riscontra in relazione ai pretesi maggiori costi per l'intervento di <sup>Contro</sup>. In nessun documento prodotto da <sup>Part</sup> viene indicato quale voce, quale importo o quale attività aggiuntiva <sup>Contro</sup> avrebbe svolto in sostituzione di <sup>CP\_1</sup> e che <sup>Parte</sup> non avrebbe dovuto sostenere in assenza del preteso inadempimento. Il contratto stipulato tra <sup>Parte</sup> e <sup>Contro</sup> in data 09.03.2020, successivamente alla riconsegna del cantiere da parte di <sup>CP\_1</sup>, certifica solamente il subentro di un terzo nella parte residua delle lavorazioni, ma non consente di attribuire a tale subentro natura di “onere ulteriore”, né di ricondurlo a una condotta inadempiente della subappaltatrice. Nessuna voce contabile è stata in tal senso allegata o dimostrata.

Analogamente, anche i costi del personale GIS indicati in atti non sono in alcun modo ricondotti a un fatto imputabile alla controparte, non essendo stato neppure chiarito quali attività aggiuntive — diverse da quelle, comunque, necessarie per la gestione del cantiere — avrebbero determinato una spesa ulteriore rispetto a quella fisiologica. L'appellante, in definitiva, non allega quale sarebbe stato il costo “normale” dell'intervento e quale sarebbe l'eccedenza che assume causalmente ricollegabile al comportamento di CP\_1 .

In questo quadro, anche la doglianza secondo cui il Tribunale avrebbe “implicitamente riconosciuto” (pag. 9 dell'appello) che l'intervento di Contro sarebbe stato reso necessario da un inadempimento della subappaltatrice non ha alcun fondamento. La sentenza impugnata si è limitata a constatare la mancata prova dei costi rivendicati da Parte, qualificando i prospetti prodotti come mere allegazioni e osservando l'assenza di documenti idonei a dimostrare l'effettiva riferibilità di tali spese a una condotta inadempiente della subappaltatrice. Una simile valutazione, diretta esclusivamente alla verifica dell'idoneità probatoria della documentazione, non implica né può implicare alcun riconoscimento, neppure indiretto, di un inadempimento sostanziale di CP\_1 . L'assunto dell'appellante, pertanto, si fonda su una lettura distorta della motivazione, che — lungi dal presupporre un inadempimento — ha semplicemente rilevato l'assenza di prova del danno.

Del resto, come già evidenziato nei motivi precedenti, il ritardo temporale nell'esecuzione — quand'anche lo si volesse configurare in fatto — non appare imputabile a CP\_1 e, in ogni caso, non è accompagnato da allegazioni idonee a fondare un danno conseguenza ai sensi dell'art. 1218 c.c. L'appellante non ha quantificato, né descritto, né documentato quale sia stato il pregiudizio economico subito a causa del ritardo o quali costi specifici non avrebbe dovuto sostenere in assenza dell'inadempimento: tutti gli importi indicati avrebbero ragionevolmente dovuto essere sostenuti anche solo per assicurare la conclusione delle attività proprie dell'appaltante e per adeguarsi alla programmazione della committente.

Ne consegue che la domanda riconvenzionale, già correttamente rigettata dal Tribunale per difetto di prova, non può trovare accoglimento neppure in sede di gravame.

Anche il quinto motivo di appello, con cui GIS contesta la regolamentazione delle spese disposta dal Tribunale, non può trovare accoglimento.

La sentenza di primo grado ha correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., poiché <sup>Parte</sup> [redacted] è risultata integralmente soccombente non solo quanto alla domanda principale proposta da [redacted] CP\_1 , ma anche con riguardo alla propria domanda riconvenzionale, con la quale pretendeva il riconoscimento di danni asseritamente cagionati pari a circa € 70.000,00. A fronte di tale esito, non può sostenersi che la subappaltatrice sia stata soccombente in misura significativa, atteso che l'unica domanda da essa proposta e non accolta riguarda la pretesa risarcitoria per mancato guadagno, la quale, peraltro, non incide sul nucleo sostanziale della controversia, risolto in favore di [redacted] CP\_1 quanto all'*an debeatur* dei corrispettivi contrattuali.

Non assume rilievo neppure il richiamo operato da <sup>Parte</sup> [redacted] alla proposta conciliativa formulata dal giudice in primo grado. L'art. 91 c.p.c. rileva solo nell'ipotesi in cui la parte che rifiuta la proposta risulti poi vittoriosa in misura non superiore al contenuto della proposta stessa. Nella specie, la proposta transattiva formulata dal giudice prevedeva la rinuncia reciproca delle rispettive domande, ipotesi del tutto incompatibile con l'esito del giudizio di primo grado, nel quale <sup>Part</sup> [redacted] è risultata pienamente soccombente su entrambe le contrapposte pretese. Non ricorre, dunque, il presupposto normativo per valorizzare in alcun modo, ai fini delle spese, il rifiuto della proposta da parte di [redacted] CP\_1 .

In ogni caso, la questione risulta superata e assorbita dall'esito del presente giudizio di appello che richiede una nuova complessiva liquidazione delle spese di lite.

Nel caso di specie, l'impugnazione è stata accolta in misura meramente marginale — limitatamente allo scomputo di € 641,14 dal SAL 7 — e per il resto integralmente

rigettata, così come integralmente respinta è risultata la già richiamata domanda riconvenzionale proposta in primo grado da <sup>Parte</sup> e riproposta (ma ridotta di valore in appello) nel presente giudizio. Tale esito, che conferma nei punti essenziali la decisione di prime cure e che evidenzia la sostanziale e quasi totale soccombenza di <sup>Parte</sup> in entrambi i gradi di giudizio, impone la condanna dell'appellante alla rifusione integrale delle spese di lite ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in favore di <sup>CP\_1</sup>, con conferma delle spese di primo grado, rispetto alle quali non cambia lo scaglione del valore, motivo per cui non si deve modificare la liquidazione operata dal tribunale.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e devono essere liquidate secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, avuto riguardo al diverso valore della causa in secondo grado (dovuto alla riduzione dell'importo della domanda risarcitoria dell'appellante in secondo grado).

### **P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Torino, Sezione terza Civile, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta, così definitivamente pronunciando;

in parziale accoglimento dell'appello proposto da <sup>Parte\_1</sup> e in parziale riforma della sentenza n. 1017/2024, pubblicata il 15.02.2024 del Tribunale di Torino;

dichiara tenuta e condanna <sup>Parte\_1</sup> a pagare a <sup>Controparte\_1</sup> l'importo di € 47.000,99, oltre interessi legali ex art. 1284, 1 comma c., c.c., dalla data del dovuto al saldo;

conferma nel resto l'appellata sentenza;

condanna <sup>Parte\_1</sup> a pagare in favore di <sup>Controparte\_1</sup> e spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, oltre CPA e IVA come per legge sugli imponibili;

Così deciso nella Camera di Consiglio del 04.02.2026 della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

**La Presidente**

*dott.ssa Rossana Zappasodi*

**Il Consigliere estensore**

*dott. Francesco Rizzi*

alla redazione della presente sentenza ha collaborato la CP\_5 ott.ssa Serena Lava.